

ziale della Cassa Depositi e Prestiti; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

A norma dell'art. 8 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'E. M. I., le presenti obbligazioni sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo presenti e futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali. L'E. M. I. rinuncia ad esercitare la facoltà di rivalsa per l'imposta sulle obbligazioni di cui all'art. 17 della Legge 6 agosto 1954, n. 603.

Di sensi dell'art. 9 della legge istitutiva suddetta, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli Enti normali, sono autorizzati, anche in deroga o disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni E. M. I.

Tale autorizzazione è ripetuta nel